PROROGA AL 30 GIUGNO 1945-XXIII DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI DI ESEGUIRE RICERCHE PETROLIFERE NEL REGNO E ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE STANZIAMENTO DI L. 125.000.000 PER L'ESECUZIONE DELLE MEDESIME

Art. 2

In dipendenza di quanto e' stabilito nel precedente articolo la somma stanziata nel capitolo 61 del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1939-40, concernente spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, e' elevata da L.12.700.000 a L. 15.700.000.

Versione in vigore dal 4 giugno 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico affidato alla Azienda Generale Italiana Petroli di eseguire ricerche petrolifere nel Regno e assegnazione di un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000 per l'esecuzione delle medesime
Estremi	Legge 8 aprile 1940, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-al-30-giugno-1945-xxiii-dell-incarico-affidato-alla-azienda/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it